

Edizione di martedì 19 settembre 2017

REDDITO IMPRESA E IRAP

Crediti secondo il “costo ammortizzato” anche ai fini Ires

di **Fabio Landuzzi**

CRISI D'IMPRESA

Verifica sul campo per la fallibilità della società agricola

di **Luigi Scappini**

ADEMPIMENTI

La comunicazione dati fatture: soggetti obbligati e soggetti esonerati

di **Luca Mambrin**

ACCERTAMENTO

I chiarimenti sulle modifiche in materia di origine delle merci

di **Angelo Ginex**

CONTENZIOSO

Il processo di appello

di **Dottryna**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Crediti secondo il “costo ammortizzato” anche ai fini Ires

di **Fabio Landuzzi**

Il [D.M. 3 agosto 2017](#), intitolato “*Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap dei **soggetti ITA Gaap** e dei **soggetti IAS Adopter***”, per i soggetti **diversi dalle microimprese** di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#), che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile – ovvero, i cosiddetti **soggetti OIC** – richiama, fra le altre disposizioni, l'applicazione dell'[articolo 2, commi 1, 2 e 3](#) del **D.M. 1 aprile 2009 n. 48** (che, si ricorda, rappresenta il regolamento attuativo delle disposizioni di coordinamento in materia di determinazione del reddito dei soggetti *IAS Adopter*).

L'effetto dell'applicazione delle disposizioni sopra citate è quello di **estendere ai soggetti OIC** la nozione di “**derivazione rafforzata**” così come già prescritta per gli **IAS Adopter**, con la conseguenza che anche per i soggetti OIC diversi dalle microimprese non trovano più applicazione le disposizioni dell'[articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir](#), le quali pongono come riferimento nella determinazione del reddito d'impresa i **requisiti di “certezza”** e di “**oggettiva determinabilità**” dei componenti di reddito (comma 1) e le risultanze negoziali connesse al momento in cui si realizza il **passaggio di proprietà** dei beni (comma 2), nonché, precisa la **relazione illustrativa del D.M. 3 agosto 2017**, “*qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto **principio della prevalenza della sostanza sulla forma***”.

Per quanto concerne la **rilevazione dei crediti**, ciò significa far assumere piena **rilevanza fiscale** – fatta eccezione per il caso dei finanziamenti infragruppo a tasso zero o comunque non di mercato – alla rappresentazione secondo i criteri prescritti dall'**OIC 15**, ed in *primis* al **criterio del costo ammortizzato**.

Sappiamo che nell'ambito del criterio del costo ammortizzato possiamo distinguere **due ipotesi**, le quali possono convivere o meno:

1. il sostenimento di **costi di transazione**;
2. l'**attualizzazione**, che si presenta ogni qualvolta il tasso contrattuale dell'operazione non è in linea con quello di mercato e la differenza non è ritenuta non essere rilevante.

Nell'ambito della rilevazione dei **crediti commerciali** che derivano da operazioni di vendita di beni o servizi, è normalmente più frequente imbattersi nella seconda fattispecie, ogniqualvolta il credito ha **scadenza ultrannuale** e non è assistito da un tasso di interesse di mercato. Si pensi al caso della **vendita con pagamento rateale** oltre i 12 mesi, e senza interessi.

Ebbene, il rinvio normativo sopra citato, come sottolinea la relazione illustrativa, attesta il riconoscimento ai fini Ires della **prima iscrizione del credito** ad un **valore diverso da quello nominale** del credito stesso, in quanto ai sensi delle prescrizioni contenute nell'OIC 15 tale prima iscrizione dovrà tenere conto dell'effetto di **attualizzazione dei flussi finanziari attesi** determinati in base allo stimato **tasso di mercato**. A questa differenza – che nel caso più frequente di tasso di mercato superiore al tasso contrattuale sarà negativa, nel senso che **riduce il valore di prima iscrizione del credito** poiché la differenza rispetto all'importo nominale sarà rappresentata dai futuri interessi attivi – **non si applica la disciplina dell'articolo 106 del Tuir** in materia di svalutazione dei crediti, disciplina che invece si applicherà ordinariamente alle **successive valutazioni** del credito.

Con riguardo alla applicazione dell'**articolo 106, comma 1, del Tuir**, si pone poi la questione di quale sia la **base di riferimento a cui applicare lo 0,5%** per il computo della quota di svalutazione crediti annualmente deducibile ai fini Ires. La norma fa infatti riferimento al **“valore nominale o di acquisizione”** del credito, ragione per cui, secondo **Assonime (circolare n. 14/2017)**, parrebbe corretto assumere a tale fine questo valore che non sarà però più coincidente con quello contabile laddove quest'ultimo, come abbiamo visto, può subire gli effetti dell'attualizzazione. Questa impostazione può essere condivisibile quando si tratti di **crediti sui quali sono stati “montati” costi di transazione**, in quanto un approccio diverso – soprattutto in caso di perdite su crediti – potrebbe obiettivamente condurre ad una ingiustificata tassazione di componenti positivi (vedi **esempio nota 144** della circolare Assonime n. 14/2017). Quando invece si tratti di crediti iscritti riflettendo solo l'attualizzazione, non sembra paventarsi un rischio di tale tipo, e quindi parrebbe ammissibile assumere come riferimento il **valore del credito così come iscritto in bilancio** in forza della **qualificazione** civilistica e della applicazione della **derivazione rafforzata**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

Verifica sul campo per la fallibilità della società agricola

di **Luigi Scappini**

La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 17343 del 13 luglio 2017](#), è tornata a occuparsi della **fallibilità** o meno delle **imprese agricole** consolidando, nelle proprie conclusioni, quel filone giuridico per il quale è **necessario** procedere a una **disamina** della fattispecie **concreta** e **non limitarsi** al mero **dato letterale**.

La problematica si è indubbiamente alimentata a decorrere dalla **riforma** del **settore agricolo**, attuata a mezzo della **L. 57/2001** da cui, come noto, sono scaturiti 3 **decreti legislativi**, tra cui il **228/2001** il cui [articolo 2](#) è intervenuto, seppur implicitamente, sul cosiddetto statuto speciale previsto per l'imprenditore agricolo e disciplinato dall'articolo 2136 e ss. cod. civ..

A questo deve aggiungersi l'integrale **riscrittura** dell'[articolo 2135, cod. civ.](#) a mezzo dell'[articolo 1, D.Lgs. 228/2001](#) con l'introduzione di una figura di imprenditore agricolo moderna, non più obbligatoriamente ancorata al fondo, bensì soggetto dinamico che può svolgere anche solo una frazione del ciclo biologico, a condizione che sia rilevante.

Nei fatti, si è assistito nel tempo, anche in ragione di una riscrittura delle **attività connesse**, che si ricorda sono quelle attività che nascono come commerciali ma che per effetto di una *fictio iuris* si considerano quali connesse a quelle agricole *ex se*, quale **categoria aperta** e quindi ampliabile, a un sempre maggior **avvicinamento**, se non sovrapposizione della figura dell'**imprenditore agricolo** a quella dell'**imprenditore commerciale**.

Questa evoluzione dell'imprenditore agricolo ha, tuttavia, comportato, l'affermarsi di soggetti che nella realtà non svolgono più attività agricola ma **commerciale**.

Ne deriva che spesso in giurisprudenza si è discusso in merito alla **fallibilità** dell'imprenditore agricolo.

Sul punto, la Corte di Cassazione con la [sentenza n. 24995/2010](#) è *tranchant* nell'affermare come "... *tale maggiore ampiezza* (di attività esercitabili dall'imprenditore agricolo n.d.A.), *proprio in quanto riconducibile a criteri diversi da quelli rispetto ai quali era stata riconosciuta la specialità dell'impresa agricola, può legittimare riserve (peraltro specificatamente sollevate da parte della dottrina) in ordine all'affermata assoggettabilità al fallimento del solo imprenditore commerciale (L. Fall., art.1). Tuttavia i recenti interventi del legislatore aventi ad oggetto la disciplina delle procedure concorsuali (L. n. 80 del 2005, L. n. 5 del 2006, L. n. 169 del 2007) non hanno operato sul punto alcuna modifica, sicché nella specie un giudizio in ordine all'esistenza o meno dei presupposti indicati dall'art.2135 c.c. rileva ai fini della decisione sulla fallibilità*

dell'imprenditore agricolo".

Preso atto che allo stato attuale l'imprenditore agricolo non è un soggetto fallibile, con la [sentenza n. 17343](#) richiamata in premessa, la Suprema Corte ha modo di precisare come, **non** sia **fallibile** anche il **soggetto** che **virtualmente prevede** l'esercizio di **attività** squisitamente **commerciali** ma che nei fatti non le esercita.

Nello specifico, il **caso** riguardava una **Srl società agricola**, esercente l'attività di allevamento di animali, che nell'**oggetto sociale** prevedeva anche l'attività di **compravendita** di **immobili**, ed è proprio su questo dato letterale che i giudici avevano statuito la fallibilità della società in quanto esercente attività commerciale.

La sentenza, al contrario, evidenzia come solamente un'**indagine concreta**, che prescinde dallo stesso veicolo societario prescelto, delle attività effettivamente svolte consente di azionare o meno l'infallibilità.

In tal senso del resto si è già espressa la Cassazione con la [sentenza n. 9788/2016](#) in cui i Supremi giudici affermano come *"ai fini dell'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività di impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dall'art.1 del d.lgs. n. 228 del 2001, senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento"*.

Nel caso di specie, semmai, la società non aveva i requisiti per essere considerata società agricola ex D.Lgs. 99/2004 in quanto l'oggetto sociale non prevedeva, come richiesto dalla norma, l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), ma questo incide esclusivamente da un punto di vista fiscale in quanto, in questo caso, vengono meno le agevolazioni in materia di imposte sia dirette sia indirette.

A chiusura si rileva come correttamente i giudici precisino che **non** costituisce attività **commerciale**, se esercitata da parte di imprese agricole, la **compravendita immobiliare** di **terreni**, a condizione, ovviamente, che la stessa sia **funzionale** a un'**ordinaria operazione incrementativa o sostitutiva** dell'elemento **terra**. Se così non fosse si attuerebbe un'ingiustificata limitazione della marginalità contrattuale ed economica dell'impresa, di fatto controllandone la possibilità espansiva e la stessa libertà imprenditoriale.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

La comunicazione dati fatture: soggetti obbligati e soggetti esonerati

di Luca Mambrin

Entro il prossimo **28 settembre** tutti i contribuenti soggetti Iva devono effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate **dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017**.

Obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi che **effettuano operazioni rilevanti Iva ad esclusione**:

- dei **soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane**: l'[articolo 4, comma 1, del D.L. 193/2016](#), modificando l'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#), esonera dall'obbligo di comunicazione i soli produttori agricoli in "regime di esonero" ai sensi dell'[articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972](#), «*situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del D.P.R. 601/1973*». Pertanto, **i produttori agricoli operanti in zone diverse** devono assolvere l'obbligo dell'invio della comunicazione in esame anche se in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui al citato [articolo 34](#) a loro applicabile. Tali soggetti saranno quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "**attive**" mediante l'invio dei dati delle **autofatture emesse dai cessionari**, copia delle quali deve essere consegnata ai produttori agricoli. Nel caso in cui tali soggetti abbiano optato per il regime ordinario Iva si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura;
- dei soggetti in **regime forfetario** di cui all'[articolo 1, comma 54-89 L. 190/2014](#) e dei **soggetti nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'[articolo 27, comma 1 e 2, del D.L. 98/2011](#): secondo le indicazioni della [circolare 1/E/2017](#) tali soggetti non annotano le fatture, non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono l'Iva sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva; conseguentemente **sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture**.

Le **Amministrazioni pubbliche** di cui all'[articolo 1, comma 2, della L. 196/2009](#), nonché le **amministrazioni autonome** sono **esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute**, in quanto i dati vengono automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il **Sistema di Interscambio**. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l'invio dei **dati delle fatture**, e delle relative note di variazione, **emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni** che non siano state trasmesse

tramite il Sistema di Interscambio.

I soggetti in regime forfettario di cui alla L. 398/1991 devono trasmettere i dati delle **fatture emesse sia per le attività commerciali che istituzionali** mentre **non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute** perché, per queste ultime, **sono esonerati dall'obbligo della registrazione**.

Nei casi di **operazioni straordinarie** o altre **trasformazioni sostanziali soggettive** a seguito delle quali il **soggetto dante causa si è estinto**, il soggetto **avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative:

- ai **dati delle proprie fatture**;
- ai **dati delle fatture del soggetto dante causa estinto**, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- ai **dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria**, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

Come previsto **dal [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27.03.2017](#)** e come precisato nella **[circolare 1/E/2017](#)** le informazioni da trasmettere sono relative alle:

- **fatture emesse** nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente quindi dalla loro avvenuta registrazione (comprese quindi per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi – **[articolo 24 comma 2 D.P.R. 633/1972](#)**);
- **fatture ricevute e registrate** ai sensi dell'**[articolo 25 del D.P.R. 633/1972](#)**, comprese **le bollette doganali**, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfettario o in regime di vantaggio;
- note di variazione relative alle predette fatture.

Non devono quindi essere comunicati dati contenuti in altri documenti, quali ad esempio i dati delle **“schede carburante”** di cui D.P.R. 444/1997 o tutte le operazioni attive o passive **non documentate da fattura** (scontrini o ricevute fiscali).

Con riferimento ad ogni singolo documento dovranno quindi essere comunicati:

- i **dati identificativi del cedente/prestatore**;
- i **dati identificativi del cessionario/committente**;
- la **data del documento**;
- la **data di registrazione** (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il **numero del documento**;
- la **base imponibile**;
- l'**aliquota Iva applicata e l'imposta** ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Nel caso di **fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00** per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un **documento riepilogativo** ([articolo 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 695/1996](#)), la [circolare 1/E/2017](#) ha precisato che per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è **obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura**.

Nel caso di bollette doganali in cui non siano presenti nella bolletta i dati del cedente, si devono indicare i dati **dell'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta**.



ACCERTAMENTO

I chiarimenti sulle modifiche in materia di origine delle merci

di Angelo Ginex

L'Agenzia delle Dogane, con **nota n. 89161 del 1° agosto 2017**, ha esaminato le **principali modifiche** apportate dal [Regolamento UE n. 989/2017](#) al [Regolamento n. 2447/2015](#), il quale chiarisce le modalità applicative di alcune norme del Codice doganale dell'Unione, in materia di **origine delle merci** e di **garanzie per le obbligazioni**.

In primo luogo, si rileva che il [Regolamento n. 989/2017](#) ha modificato l'[articolo 62 Regolamento n. 2447/2015](#), prevedendo che la **dichiarazione a lungo termine del fornitore** possa essere utilizzata quando lo stesso invia regolarmente merci a un esportatore o ad un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci sia sempre lo stesso.

Prima di tale intervento, **tali dichiarazioni potevano coprire, in alternativa, sino ad un massimo di 12 mesi prima o sino ad un massimo di 24 mesi successivi rispetto alla data della compilazione**, con la conseguenza che il fornitore poteva essere tenuto ad emettere nel corso dell'anno **due distinte dichiarazioni** relative a periodi di validità diversi.

A seguito delle modifiche, invece, il fornitore, con un'**unica dichiarazione a lungo termine**, di durata non superiore a 24 mesi, può coprire sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data.

In secondo luogo, occorre evidenziare che l'[articolo 67 Regolamento n. 2447/2015](#), così come modificato dal [Regolamento n. 989/2017](#), annovera tra gli operatori economici che possono ottenere lo *status* di esportatore autorizzato anche i soggetti c.d. "**rispeditori**", i quali possono produrre prove di origine sostitutiva in alternativa alle dichiarazioni presentate dagli esportatori autorizzati.

In terzo luogo, si rileva che, nell'ambito di regimi preferenziali con un Paese terzo in cui si applica il sistema degli esportatori registrati, un documento relativo all'origine può essere **compilato esclusivamente da un esportatore registrato** dall'Autorità doganale di uno Stato membro ai sensi dell'[articolo 68 Regolamento n. 2447/2015](#).

Tuttavia, in deroga alla predetta disposizione, un **esportatore non registrato** può compilare il documento di cui sopra:

- se ciascuna spedizione **non supera il valore soglia di 6.000 euro**, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi tale valore;
- se si tratta di un **soggetto con lo status di esportatore autorizzato nell'UE**, anche se tale

deroga è applicabile solo fino al 31 dicembre 2017.

Infine, si sottolinea che, in tema di **garanzie** per le **obbligazioni doganali**, il [Regolamento n. 989/2017](#):

- ha definito più chiaramente la base per applicare la riduzione alla garanzia globale, pur senza modificare le percentuali di abbattimento già previste, ex [articolo 158 Regolamento n. 2447/2015](#);
- ha previsto l'introduzione di un nuovo paragrafo all'[articolo 161 Regolamento n. 2447/2015](#), in base al quale i certificati di garanzia isolata, dalla data di effetto della revoca o dell'annullamento dell'impegno assunto per tali certificati, non possono più essere utilizzati per vincolare merci al regime di transito unionale;
- ha incrementato, da 60.000 a 100.000 euro per *carnet* TIR, l'importo fino al quale le Associazioni garanti nel territorio doganale UE possono diventare responsabili con riguardo a una particolare operazione TIR, ex [articolo 163 Regolamento n. 2447/2015](#).



CONTENZIOSO

Il processo di appello

di Dottryna



Il processo di appello è regolato dalle norme previste per il giudizio di primo grado, salvo eventuali incompatibilità con le disposizioni contenute negli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 546/1992.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione *"Contenzioso"*, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza la competenza dell'appello e la sospensione esecutiva della sentenza di primo grado.

Il **processo di appello**, così come previsto per il giudizio di primo grado, **si svolge secondo le seguenti fasi**:

- **notifica del ricorso in appello** ai soggetti che hanno acquisito la qualità di parte nel giudizio di primo grado;
- **costituzione in giudizio della parte appellante** entro 30 giorni dalla notifica;
- **costituzione in giudizio della parte appellata** entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso ed eventuale **proposizione dell'appello incidentale**;
- **formazione del fascicolo processuale**;
- **assegnazione del ricorso** ad una sezione della Commissione Tributaria Regionale;
- **esame preliminare del ricorso** da parte del Presidente di sezione;
- **produzione di documenti e memorie illustrative** ad opera delle parti;
- **eventuale riunione degli appelli** proposti separatamente;
- **trattazione della causa**;
- **emanazione della sentenza**.

La sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale può essere appellata dal **soggetto che ha acquisito la qualità di parte in primo grado**.

Ai sensi dell'[articolo 52 D.Lgs. 546/1992](#) la **competenza** del giudice di appello si radica in base a quella del giudice di primo grado, e cioè **spetta alla Commissione Tributaria Regionale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la**

sentenza impugnata.

Inoltre, l'appellante può chiedere al giudice di appello la **sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata**, laddove sussistano **gravi e fondati motivi**. Il contribuente può chiedere la **sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato**, se da questa può derivargli un **danno grave e irreparabile**.

In entrambi i casi, quindi, l'**istanza di sospensione** deve essere **adeguatamente motivata**, dovendo contenere l'indicazione dei **gravi e fondati motivi** in fatto e in diritto su cui si fonda (*periculum in mora e fumus boni juris*), possibilmente supportati dalla **documentazione giustificativa** del danno grave e irreparabile che potrebbe derivarne.

Così come previsto per il giudizio di primo grado, l'[articolo 52 D.Lgs. 546/1992](#) prevede che il **procedimento cautelare** si svolga secondo le seguenti **fasi**:

- **proposizione di un'istanza di sospensione**, unitamente al **ricorso** o con **atto separato** da notificare alle altre parti e da depositare in segreteria, **dinanzi al giudice investito del merito della controversia**;
- **fissazione dell'udienza di sospensione** per la prima camera di consiglio utile;
- **discussione dell'istanza** proposta in presenza delle parti;
- **emanazione dell'ordinanza cautelare**;
- **fissazione dell'udienza di trattazione**, che deve svolgersi **non oltre 90 giorni** dalla pronuncia **in caso di sospensione** dell'atto impugnato.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0

CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >